SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 settembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1995, n. 378.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, in materia di attività lavorativa a carattere stagionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a)*, della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, recante l'elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui al predetto art. 1, secondo comma, lettera *a)*;

Visto l'art. 1, sesto comma, secondo inciso, della citata legge n. 230 del 1962, che prevede la possibilità di apportare modifiche all'elenco predetto;

Considerato che nel settore del turismo le attività presso le aziende di stagione postulano l'utilizzazione di personale a tempo determinato per il periodo d'apertura;

Considerato, altresì, che le assunzioni connesse alle attività turistico-ricettive soddisfano, per l'effetto, alla esigenza di sostegno e di incremento dei livelli occupazionali in rapporto ai conclamati obiettivi di flessibilità delle condizioni di impiego;

Valutata l'opportunità di integrare conseguentemente il cennato elenco con la previsione del riconoscimento del carattere di stagionalità delle attività svolte presso aziende turistiche ad apertura stagionale, ovvero che abbiano un periodo determinato di chiusura durante l'anno;

Sentite le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le quali hanno espresso parere favorevole in sede ministeriale e successivamente concordato apposita conforme dichiarazione congiunta nell'accordo del 30 settembre 1994, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro nel settore turismo;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1995;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il numero 48 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, è sostituito dal seguente:

«48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valori di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera *a)*, della legge n. 230/1962 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) è il seguente: «È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:

a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

95G0418

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 giugno 1995.

Produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 16 gennaio 1995, relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive n. 77/62/CE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo delle direttive n. 90/677/CEE e n. 92/18 in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Vista la decisione della Commissione del 18 aprile 1994, n. 275/94/CE, relativa al riconoscimento dei vaccini antirabbici inattivati;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990;

Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario;

Vista la decisione del Consiglio n. 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso ed indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia;

Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992, n. 92/380/CEE, che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica, di cui alla direttiva n. 85/511/CEE;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1992, concernente il regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, e numero 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 4043 del bilancio del Ministero della sanità;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini e di antigeni, occorre stabilire le quantità dei vaccini o antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto ed alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti della rabbia e del carbonchio ematico, nonché di altre malattie infettive e diffusive con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale - capitolo 5941, del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 1995.

Art. 2.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanità costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccini e di antigeni per le vaccinazioni antipestosa, antirabbica ed anticarbonchiosa.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 4043 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno 1995 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati, nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 4.

Vaccino contro la peste suina classica

È incaricato della produzione del vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 800.000 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato dal Ministero della sanità.

Detto quantitativo di vaccino verrà ottenuto utilizzando l'antigene virale prodotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale e di proprietà del Ministero della sanità che abbia superato con esito favorevole i prescritti controlli.

Il prezzo di cessione è fissato in L. 133 per dose oltre I.V.A.

Art. 5.

Antigene virale per la produzione di vaccino contro la peste suina classica

È incaricato della produzione di antigene virale per ottenere, in tempi brevi, vaccino contro la peste suina classica, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 800.000 dosi, che dovrà essere pronto alla data indicata nel relativo contratto di acquisto stipulato dal Ministero della sanità.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 170 per dose oltre I.V.A.

Art. 6.

Vaccino antiaftoso monovalente per bovini e per suini

È incaricato della conservazione e dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per la produzione in tempi brevi di vaccino antiaftoso monovalente per bovini e suini l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia.

Detti antigeni virali vengono messi a disposizione dalla Comunità europea a titolo gratuito per quanto riguarda i ceppi 01 mediorientale e A22, che possono essere trasformati in vaccino antiaftoso per far fronte ad interventi di emergenza secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229.

Qualora sia ritenuto necessario per motivi precauzionali, il Ministero della sanità disporrà l'eventuale adeguamento della dotazione di antigeni virali non compresi nella fornitura della Comunità europea attivando le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Gli antigeni eventualmente acquistati dovranno comunque essere correlati con il Centro di coordinamento comunitario per l'afta epizootica di Lelystaad (Olanda).

Le spese relative all'eventuale acquisto, conservazione e trasformazione di antigeni virali per far fronte alle esigenze manifestatesi sul territorio nazionale, graveranno per l'esercizio finanziario in corso sul capitolo 4043 del bilancio del Ministero della sanità.

Art. 7.

Venuti a mancare i presupposti di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 27 ottobre 1994, il Ministero della sanità provvederà all'acquisto, secondo le procedure indicate nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, del vaccino inattivato prodotto sulla base del capitolato tecnico previsto dalla Farmacopea ufficiale in applicazione della decisione della Commissione della Comunità europea n. 275 del 18 aprile 1994.

Art. 8.

Vaccino contro il carbonchio ematico

Sono incaricati della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico gli Istituti zooprofilattici sperimentali del Mezzogiorno, con sede in Portici (Napoli), e della Puglia e Basilicata, con sede in Foggia, almeno sino al numero di dosi di seguito riportato sotto ciascun istituto:

I.Z.S. di Portici:

15.000 dosi bovine;
30.000 dosi ovine;
40.000 dosi caprine-equine.

I.Z.S. di Foggia:

15.000 dosi bovine;
30.000 dosi ovine.

Totale:

30.000 dosi bovine;
60.000 dosi ovine;
40.000 dosi caprine-equine.

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 170 per dose bovina oltre I.V.A. e di L. 85 per dose ovina-caprina-equina oltre I.V.A.

Art. 9.

Le scorte di vaccino antirabbico e anticarbonchioso, il Ministero della sanità può, eventualmente destinare, nell'approssimarsi della scadenza del periodo di validità dei prodotti stessi, alle regioni e province autonome, secondo la loro necessità, per far fronte ad esigenze di profilassi obbligatoria individuate con provvedimento ministeriale.

Art. 10.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini antipestoso e anticarbonchioso e degli antigeni per la produzione del vaccino antipestoso, di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità, nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi ai relativi capitolati tecnici allegati al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativi alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini ed antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento dei capitolati tecnici e per l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 11.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti e della materia prima per la produzione di prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1995

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 278

95A5367

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 luglio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Belluno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 29 marzo 1995 al 30 marzo 1995 nella provincia di Belluno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Belluno: venti impetuosi del 29 marzo 1995, del 30 marzo 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Fonzaso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5304

DECRETO 21 luglio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Forlì.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 20 marzo 1995 al 15 aprile 1995 nella provincia di Forlì;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Forlì:

gelate del 20 marzo 1995, del 23 marzo 1995, del 31 marzo 1995, del 15 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Forlì;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5305

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 settembre 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1991, 1° ottobre 1991, 1° aprile 1992, 1° ottobre 1993, 1° aprile 1994 e 1° ottobre 1994 relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1995 e scadenza 1° aprile 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348419/235 del 20 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 349251/247 del 19 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

n. 825339/259 del 23 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1992, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 101145/284 del 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1993, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 397552/292 del 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1994, sottoscritti per l'importo di lire 15.700 miliardi;

n. 398420/295 del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1994 recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1994, sottoscritti per l'importo di lire 20.395 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1995 e scadenza 1° aprile 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento il 1° ottobre 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 1996, è determinato nella misura:

del 5,80% per i CCT settennali 1° aprile 1991 emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 10;

del 5,80% per i CCT settennali 1° ottobre 1991 emessi per lire 11.000 miliardi, cedola n. 9;

del 5,80% per i CCT settennali 1° aprile 1992 emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 8;

del 5,60% per i CCT settennali 1° ottobre 1993 emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 5;

del 5,60% per i CCT settennali 1° aprile 1994 emessi per lire 15.700 miliardi, cedola n. 4;

del 5,60% per i CCT settennali 1° ottobre 1994 emessi per lire 20.395 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 4.126.320.000.000, così ripartite:

L. 435.000.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1991;

L. 638.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1991;

L. 696.000.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1992;

L. 336.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1993;

L. 879.200.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1994;

L. 1.142.120.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1994,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A5369

DECRETO 7 settembre 1995.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1986 (decennali) relativamente alla cedola con godimento 1° ottobre 1995 e scadenza 1° ottobre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 625158/120 del 25 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° ottobre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del suindicato decreto, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1995 e scadenza 1° ottobre 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° ottobre 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 25 settembre 1986, indicato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali 1° ottobre 1986, emessi per lire 12.000 miliardi, relativamente alla cedola n. 10, di scadenza 1° ottobre 1996, è determinato nella misura del 10,85%.

La spesa derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 1.302.015.000.000, e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A5370

DECRETO 8 settembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 30 agosto 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 settembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 82.989 miliardi;

Visti il proprio decreto in data 23 agosto 1995, con il quale è stata disposta l'emissione della prima e della seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di due anni, con decorrenza 30 agosto 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 30 agosto 1995 e scadenza 29 agosto 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 agosto 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 agosto 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 21 giugno 1995, entro le ore 13 del giorno 12 settembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 settembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 23 agosto 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 1995; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5368

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Approvazione della perizia di variante ai lavori di disinquinamento del fiume Basento nell'area industriale di Potenza.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la nota del consorzio Sviluppo industriale di Potenza prot. n. 2584 del 10 aprile 1995 con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante ai lavori di disinquinamento del fiume Basento nell'area industriale di Potenza, con allegata relazione tecnica esplicativa della variante progettuale;

Vista la delibera del Consorzio industriale di Potenza del 7 luglio 1994, n. 159;

Visto il parere favorevole all'approvazione della perizia di variante dell'ufficio opere pubbliche e difesa del suolo della regione Basilicata, n. 63 del 16 marzo 1994;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo n. 9/1532 del 20 aprile 1995;

Visto il parere del nucleo di valutazione n. 8/843 del 5 luglio 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.3 della relazione prot. 2584 del 10 aprile 1995;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

a) lavori	L.	19.050.000.000
b) imprevisti	»	—
c) l oneri per lievitazione costi	L.	363.000.000
d) spese generali	»	1.803.000.000
e) I.V.A.	»	3.784.000.000
Totale	L.	25.000.000.000

3) di concedere la proroga richiesta con nota del 30 giugno 1995, prot. 4391, fino al 16 settembre 1996.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 1° settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 162

95A5319

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° settembre 1995.

Individuazione, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, delle tipologie di contribuzioni e dei soggetti tenuti al relativo pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge. (Deliberazione n. 9423) (*).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio autofinanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Ritenuto opportuno individuare le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi;

Considerato che la Consob, tra l'altro, presta servizi a identificati soggetti relativamente a:

attività istruttorie di varia natura nell'ambito di procedimenti amministrativi avviati d'ufficio o ad istanza di parte;

attività di indizione e organizzazione di esami e colloqui di idoneità e abilitazione;

attività di controllo o di vigilanza su soggetti iscritti in albi da essa tenuti o da essa autorizzati allo svolgimento di determinate attività ovvero a soggetti che, in virtù di provvedimenti della stessa Consob, acquisiscono un determinato status;

Ritenuto inoltre che la Consob svolge attività di varia natura che concorrono ad assicurare il corretto funzionamento del mercato mobiliare nazionale e la regolarità delle negoziazioni che si svolgono nei mercati regolamentati e fuori di essi;

Ritenuto, pertanto, che debba essere prevista la riscossione di distinti corrispettivi o contributi per ciascuna delle suddette attività in misura e con modalità da stabilirsi con separati provvedimenti in base a criteri che tengano conto dei costi derivanti dal loro svolgimento e dalla equa redistribuzione degli oneri di contribuzione già esistenti per il funzionamento ed il mantenimento delle strutture di mercato;

Delibera:

Art. 1.

Corrispettivo istruttorio

1. Sono tenuti a versare alla Consob un corrispettivo, denominato «corrispettivo istruttorio»:

a) le società che chiedono:

1) l'iscrizione all'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 1 del 1991, ivi compresa la sezione speciale di cui all'art. 17, comma 2, della stessa legge;

(*) Resa esecutiva con D.P.C.M. dell'8 settembre 1995.

2) successivamente all'iscrizione all'albo, l'autorizzazione o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di una o più delle attività di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, della legge n. 1 del 1991; l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 1 del 1991 presso sedi secondarie; l'autorizzazione alla promozione o al collocamento dei prodotti e servizi di cui all'art. 15, comma 3, del regolamento n. 5386 del 1991;

b) le società che chiedono l'iscrizione all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975 o la cancellazione dall'albo stesso;

c) le persone fisiche che chiedono l'iscrizione all'albo di cui all'art. 5, comma 5, della legge n. 1 del 1991 o la cancellazione dall'albo stesso;

d) le persone fisiche che chiedono alla competente commissione regionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco regionale di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento 5388 del 1991 o la cancellazione dalla sezione stessa;

e) gli agenti di cambio che chiedono l'approvazione della nomina di propri rappresentanti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1975;

f) i soggetti che chiedono l'autorizzazione o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 25, comma 1, della legge n. 1 del 1991;

g) i soggetti che trasmettono annunci pubblicitari ai sensi dell'art. 18-*quinquies* della legge n. 216 del 1974;

h) i soggetti che chiedono l'autorizzazione di cui all'art. 18-*septies* della legge n. 216 del 1974;

i) i soggetti che chiedono l'ammissione dei propri titoli alla quotazione in borsa di cui all'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1975 o alle negoziazioni nel mercato ristretto di cui all'art. 5 del regolamento n. 233 del 1977;

l) i soggetti, diversi dallo Stato e dagli enti locali, emittenti titoli oggetto di un provvedimento di ammissione a quotazione d'ufficio o di diritto alla quotazione ufficiale di borsa o alla negoziazione nel mercato ristretto;

m) il comitato promotore che chiede l'istituzione di un mercato ai sensi dell'art. 26 del regolamento n. 8469 del 1994;

n) la Monte Titoli S.p.a., per le richieste di approvazione del regolamento di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 289 del 1986;

o) le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti di cui alla legge n. 77 del 1983, le società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo n. 84 del 1992, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993, le società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge n. 86 del 1994, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 86 del 1992, che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 216 del 1974, ovvero procedono all'aggiornamento di un prospetto informativo pubblicato o dei suoi allegati ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 6430 del 1992;

p) gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge n. 77 del 1983 che intendono pubblicare il prospetto informativo ed il relativo documento informativo di cui alla lettera *c)* del medesimo articolo ovvero procedono all'aggiornamento degli stessi ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 6426 del 1992.

Art. 2.

Corrispettivo per la partecipazione ad esami

1. Sono tenuti a versare un corrispettivo, denominato «corrispettivo per la partecipazione agli esami», le persone fisiche che presentano domanda di partecipazione:

a) all'esame di idoneità allo svolgimento della attività di promotore di servizi finanziari di cui all'art. 5, comma 8, lettera *d)*, della legge n. 1 del 1991;

b) all'esame di abilitazione per negoziatori di valori mobiliari di cui all'art. 7, comma 3, della legge n. 1 del 1991;

c) al colloquio di accertamento della preparazione e della idoneità professionale di cui all'art. 3 del regolamento n. 17 del 1976.

Art. 3.

Contributo di vigilanza

1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo, denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare e le società fiduciarie iscritte all'albo e alla sezione speciale di cui agli articoli 3, comma 1, e 17, comma 2, della legge n. 1 del 1991;

b) le banche autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 1 del 1991;

c) le banche comunitarie e le società finanziarie comunitarie di cui agli articoli 15, comma 3, 16, comma 3, 18, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993;

d) le banche extracomunitarie di cui agli articoli 14, comma 4, e 16, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993;

e) gli agenti di cambio, ivi compresi quelli iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 1 del 1991;

f) le società di revisione iscritte all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975;

g) i soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 25, comma 1, della legge n. 1 del 1991;

h) i promotori finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 5, comma 5, della legge n. 1 del 1991;

i) il consiglio di borsa;

l) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.;

m) i comitati di gestione e i comitati locali dei mercati di cui all'art. 20, commi 4, 5, 6 e 7, della legge n. 1 del 1991;

n) il comitato di gestione del mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa, e del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di stato;

o) i soggetti, diversi dallo Stato e dagli enti locali, con titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto o nei mercati di cui all'art. 20, commi 4, 5, 6 e 7 della legge n. 1 del 1991;

p) le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti di cui alla legge n. 77 del 1983, le società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo n. 84 del 1992, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993, le società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge n. 86 del 1994, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 86 del 1992, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge n. 77 del 1983, che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

q) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla lettera *p)*, che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 216 del 1974, quelli che chiedono il riconoscimento del prospetto informativo di cui all'art. 18-*sexies* della legge n. 216 del 1974 ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 6430 del 1992 nonché quelli che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 14 della legge n. 149 del 1992.

Art. 4.

Contributo sulle negoziazioni

1. I soggetti ammessi alle negoziazioni sono tenuti a versare un contributo, denominato «contributo sulle negoziazioni»:

a) per le negoziazioni aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, effettuate nel mercato medesimo o fuori di esso ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1 del 1991;

b) per le negoziazioni aventi ad oggetto valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 20, commi 4, 5, 6 e 7, della legge n. 1 del 1991, effettuate nei mercati medesimi o fuori di essi ai sensi dell'art. 11 della stessa legge n. 1 del 1991;

c) per le negoziazioni aventi ad oggetto i contratti negoziati sul mercato istituito con delibera n. 8625 del 1994;

d) per le negoziazioni aventi ad oggetto valori mobiliari negoziati nei mercati di cui agli articoli 20, comma 11, e 23, comma 5, della legge n. 1 del 1991, effettuate nei mercati medesimi.

Art. 5.

Disposizioni finali e transitorie

1. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Le disposizioni di cui all'art. 3, lettere da *a)* a *o)*, entrano in vigore il 1° gennaio 1996. Per l'esercizio 1995, ai promotori finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 5, comma 5, della legge n. 1 del 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 2, e 12, comma 3, del regolamento Consob n. 5388 del 1991.

3. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 1996 la corresponsione dei contributi di cui all'art. 4 è temporaneamente sospesa e sarà oggetto di riesame per quanto riguarda gli esercizi successivi.

4. La presente delibera sarà pubblicata, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Milano, 1° settembre 1995

Il presidente: BERLANDA

95A5371

DELIBERAZIONE 1° settembre 1995.

Fissazione delle misure delle contribuzioni dovute dai soggetti tenuti al pagamento delle stesse in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge. (Deliberazione n. 9424) (*).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio autofinanziamento, determina l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 con la quale sono state individuate le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura dei corrispettivi e dei contributi previsti dalla suddetta delibera nonché le modalità della loro riscossione;

Tenuto conto dei costi derivanti dalle diverse attività di vigilanza svolte, nonché della equa redistribuzione degli oneri di contribuzione già esistenti per il funzionamento ed il mantenimento delle strutture di mercato;

Delibera:

Art. 1.

Corrispettivi istruttori

1. Il corrispettivo istruttorio dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 è determinato, per ciascuna istruttoria, nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (del. 9423/1995)	Attività che danno luogo a corrispettivo	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del corrispettivo
Art. 1 lett. *a)* n. 1	Iscrizione albo Sim, ivi compresa la sezione speciale	Società istanti	L. 5 milioni
Art. 1 lett. *a)* n. 2	Successive autorizzazioni e revoche	Sim/Fiduciarie istanti	L. 1 milione
Art. 1 lett. *b)*	Iscrizione/revoca albo Consob delle società di revisione	Società istanti	L. 5 milioni autorizzazione L. 1 milione revoca
Art. 1 lett. *c)*	Iscrizione/cancellazione albo promotori finanziari	Persone fisiche istanti	L. 500 mila iscrizione L. 50 mila cancellazione
Art. 1 lett. *d)*	Iscrizione/cancellazione sezione praticanti promotori finanziari dell'elenco regionale	Persone fisiche istanti	L. 300 mila iscrizione L. 50 mila cancellazione
Art. 1 lett. *e)*	Approvazione nomina rappresentanti alle grida	Agenti di cambio istanti	L. 500 mila
Art. 1 lett. *f)*	Autorizzazione/revoca ex art. 25 legge n. 1/1991	Soggetti istanti	L. 5 milioni autorizzazione L. 500 mila revoca
Art. - 1 lett. *g)*	Controllo ex art. 18-*quinquies* legge n. 216/1974	Soggetti che trasmettono annunci pubblicitari	L. 1 milione
Art. 1 lett. *h)*	Autorizzazione ex art. 18-*septies* legge n. 216/1974	Soggetti istanti	L. 2 milioni
Art. 1 lett. *i)*	Ammissione alla quotazione in borsa o alle negoziazioni nel mercato ristretto	Emittenti	0,01 % del capitale nominale
Art. 1 lett. *l)*	Ammissione alla quotazione in Borsa o alle negoziazioni nel Mercato ristretto di diritto o d'ufficio	Emittenti	0,005 % del capitale nominale
Art. 1 lett. *m)*	Istituzione di un mercato ex del. n. 8469/1994	Comitati promotori istanti	L. 25 milioni
Art. 1 lett. *n)*	Approvazione regolamento ex art. 10 legge n. 289/1986	Montetitoli S.p.a.	L. 30 milioni
Art. 1 lett. *o)*	Deposito e aggiornamento prospetto informativo	OIC	L. 2 milioni
Art. 1 lett. *p)*	Deposito e aggiornamento prospetto informativo	OIC di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 77/1983	L. 2 milioni

---

(*) Resa esecutiva con D.P.C.M. dell'8 settembre 1995.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettere *i)* ed *l)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, sono temporaneamente esentati dal versamento dei corrispettivi.

3. I corrispettivi sono versati alla Consob con modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento. Copia della documentazione attestante il versamento è allegata all'istanza o al diverso atto d'iniziativa a pena di irricevibilità.

Art. 2.

Corrispettivi per la partecipazione ad esami

1. Il corrispettivo per la partecipazione ad esami dovuto dalle persone fisiche che presentano domanda di partecipazione agli esami di cui all'art. 2 della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (del. 9423/1995)	Esame	Misura del corrispettivo
Art. 2 lett. *a)*	Idoneità allo svolgimento della attività di promotore finanziario	L. 150 mila
Art. 2 lett. *b)*	Abilitazione negoziatori	L. 150 mila
Art. 2 lett. *c)*	Accertamento della preparazione ed idoneità professionale rappresentanti alle grida	L. 50 mila

2. I corrispettivi sono versati alla Consob con modalità che verranno stabilite con successivi provvedimenti. Copia della documentazione attestante il versamento è allegata all'istanza di partecipazione all'esame.

Art. 3.

Contributo di vigilanza

1. Il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3 della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (del. 9423/1995)	Soggetti tenuti alla contribuzione	Misura del contributo
Art. 3 lett. *a)*	Sim/Fiduciarie iscritte all'albo	L. 2 milioni per ciascuna attività di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 1/1991 autorizzata
Art. 3 lett. *b)*	Banche autorizzate all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare	L. 2 milioni per ciascuna attività di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 1/1991 autorizzata
Art. 3 lett. *c)*	Banche/Finanziarie comunitarie	L. 2 milioni per ciascuna attività esercitata
Art. 3 lett. *d)*	Banche extracomunitarie	L. 2 milioni per ciascuna attività esercitata
Art. 3 lett. *e)*	Agenti di cambio iscritti al ruolo, compreso il ruolo speciale ex articolo 7, comma 4, legge n. 1/1991	L. 1 milione
Art. 3 lett. *f)*	Società di revisione iscritte all'albo Consob	4% dell'ammontare del corrispettivo totale triennale per attività di revisione sottoposte ex lege all'approvazione del conferimento
Art. 3 lett. *g)*	Soggetti autorizzati ex art. 25 legge numero 1/1991	L. 1 milione
Art. 3 lett. *h)*	Promotori finanziari iscritti all'Albo	L. 300 mila
Art. 3 lett. *i)*	Consiglio di borsa	L. 2 miliardi
Art. 3 lett. *l)*	Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.	L. 200 milioni
Art. 3 lett. *m)*	Comitati di gestione di mercati istituiti ex del. n. 8469/1994	L. 40 milioni
	Comitati locali di mercati istituiti ex del. n. 8469/1994	L. 10 milioni
Art. 3 lett. *n)*	Comitato di gestione MTS e MIF	L. 60 milioni
Art. 3 lett. *o)*	Emittenti titoli quotati in Borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto	Diritti di quotazione di cui al successivo comma 4
	Emittenti titoli ammessi alle negoziazioni in mercati istituiti ex del. n. 8469/1994	Diritti di quotazione di cui al successivo comma 4
Art. 3 lett. *p)*	OIC	L. 2 milioni per ogni fondo o compartimento gestito
Art 3 lett. *q)*	Offerenti diversi dagli OIC	0,02% dell'ammontare dell'operazione 3% dell'ammontare della operazione per le offerte aventi ad oggetto warrant o strumenti assimilabili

2. Gli emittenti titoli ammessi alle negoziazioni in mercati istituiti ex delibera n. 8469/1994 sono temporaneamente esentati dal versamento del contributo.

3. Ai fini dell'applicazione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *f)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, per corrispettivo totale si intende la somma dei corrispettivi triennali previsti a favore della società di revisione prescelta per la certificazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della società che conferisce l'incarico sottoposto all'approvazione della Consob.

Andranno altresì sommati i corrispettivi relativi ad incarichi di revisione svolti dalla medesima società di revisione, sulle società partecipate dalla società conferente, salvo il caso che questi ultimi siano oggetto di autonoma contribuzione ai sensi della presente delibera.

4. I diritti di quotazione dovuti dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *o)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, sono calcolati sulla base del valore nominale dei titoli quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pagamento. Per le frazioni di miliardo la relativa tariffa viene calcolata proporzionalmente.

L'importo dei diritti per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni fino a lire 20 miliardi di capitale quotato, più L. 100.000 per miliardo oltre i 20 miliardi di capitale quotato. Sono esenti le azioni di risparmio.

L'importo dei diritti per le obbligazioni quotate è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni fino a lire 20 miliardi di valore nominale, più L. 100.000 per miliardo oltre i 20 miliardi di valore nominale quotato. Gli emittenti le obbligazioni quotate di diritto versano L. 150.000 per ogni emissione quotata. L'importo dei diritti per i warrant è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni per ciascuna linea di quotazione.

Ciascun emittente non è tenuto a versare importi superiori a lire 500 milioni; il contributo, tuttavia, non può essere inferiore a lire 10 milioni per ogni categoria di azione quotata, warrant e obbligazione quotata non di diritto.

L'importo dei diritti per i titoli emessi da società estere è pari a lire 20 milioni qualunque sia il numero delle relative linee di quotazione.

5. Per ammontare dell'operazione ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 3, lettera *q)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Per il calcolo del controvalore si fa riferimento al prezzo d'offerta dei valori mobiliari indicato nel prospetto o documento informativo.

Qualora nel prospetto o documento informativo venga indicato un intervallo di prezzi, si considera il valore minimo; qualora non venga indicato alcun prezzo, si considera il valore nominale. L'ammontare definitivo dovuto viene poi calcolato sulla base del prezzo definitivo pubblicato nell'apposito avviso che precede l'offerta.

Nel caso di offerte pubbliche di scambio, il controvalore dell'operazione è determinato sulla base del valore dei titoli richiesti indicato nel prospetto o documento informativo.

6. I contributi dovuti dai soggetti di cui all' art. 3, lettere da *a)* ad *e)*, da *g)* a *n)*, e *p)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, sono versati annualmente alla Consob con le modalità e nei termini stabiliti con successivi provvedimenti.

7. I contributi dovuti dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *f)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, sono versati alla Consob dalla società di revisione conferitaria dell'incarico soggetto ad approvazione entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Consob di approvazione dell'incarico, con le modalità stabilite con successivi provvedimenti. Nel caso di conferimento d'ufficio, il versamento deve essere effettuato entro sette giorni dall'avvenuta comunicazione da parte della Consob.

Copia della documentazione attestante il versamento è inviata in entrambi i casi alla Consob entro cinque giorni dalla data del versamento stesso.

8. I contributi dovuti dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *o)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, sono versati annualmente, con le modalità e nei termini stabiliti con successivi provvedimenti:

al consiglio di borsa, per gli emittenti titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel Mercato ristretto;

al comitato di gestione, per gli emittenti titoli ammessi alle negoziazioni in mercati istituiti ai sensi della delibera n. 8469/1994.

Il consiglio di borsa e il comitato di gestione provvedono a trasferire i contributi ricevuti alla Consob.

9. I contributi dovuti dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *q)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, sono versati alla Consob, con modalità stabilite con successivi provvedimenti, per il 40% dell'importo dovuto, precedentemente alla comunicazione ex art. 18 legge n. 216/1974 o art. 14 legge n. 149/1992. La documentazione attestante il versamento è allegata alla comunicazione a pena di irricevibilità.

La restante quota dell'importo dovuto, comprensiva dell'eventuale adeguamento derivante da una modifica del prezzo di riferimento, viene corrisposta entro la data di inizio dell'offerta. La documentazione attestante il versamento è trasmessa alla Consob entro la medesima data.

Qualora l'offerta non abbia luogo, per qualsiasi motivo, la restante quota non è dovuta.

Gli adeguamenti conseguenti a modifiche dei prezzi o delle quantità offerte intervenuti successivamente all'inizio dell'offerta sono versati, con le modalità stabilite con successivi provvedimenti, entro cinque giorni dalla chiusura dell'offerta stessa.

Art. 4.

Contributo sulle negoziazioni

1. Il contributo sulle negoziazioni dovuto dai soggetti indicati nell'art. 4 della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (del. 9423/1995)	Mercato	Misura del contributo
Art. 4 lett. *a)*	Mercato telematico di borsa e mercato ristretto	0,0075% del controvalore degli scambi effettuati
	Mercato telematico delle obbligazioni e del reddito fisso (MOT)	0,001875% del controvalore degli scambi effettuati
Art. 4 lett. *b)*	Mercati istituiti ai sensi della delibera n. 8469/1994	0,00375% del controvalore degli scambi effettuati
Art. 4 lett. *c)*	Mercato istituito con delibera n. 8625/1994 (IDEM)	L. 750 per ciascun contratto concluso
Art. 4 lett. *d)*	Mercato telematico dei titoli di stato (MTS)	0,000075% del controvalore degli scambi effettuati
	Mercato italiano dei futures (MIF), mercato telematico delle opzioni (MTO)	L. 450 per ciascun contratto concluso

2. Le negoziazioni aventi ad oggetto valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati istituiti ai sensi della delibera n. 8469/1994 sono temporaneamente esentate.

3. I contributi di cui al comma 1 sono versati da ciascun soggetto contraente. Nei contratti eseguiti con l'intervento di un solo intermediario il contributo è da questi dovuto in misura doppia.

4. I contributi sono versati entro il decimo giorno di ogni mese, con riferimento alle negoziazioni del mese precedente:

al consiglio di borsa, per le negoziazioni di cui all'art. 4, lettera *a)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995;

al competente comitato di gestione, per le negoziazioni di cui all'art. 4, lettera *b)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995;

alla Cassa di compensazione e garanzia S.p.a., per i contratti relativi al Mercato istituito con delibera n. 8625/1994 (IDEM), al Mercato italiano dei Futures (MIF) e al Mercato telematico delle opzioni (MTO);

al Comitato di gestione, per il Mercato telematico dei titoli di Stato (MTS).

I soggetti sopra indicati provvedono a trasferire alla Consob gli importi ricevuti dagli intermediari.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La misura dei corrispettivi e dei contributi previsti dalla presente delibera potrà essere rideterminata per l'anno 1997 ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. La presente delibera verrà pubblicata, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Milano, 1° settembre 1995

Il presidente: BERLANDA

95A5372

DELIBERAZIONE 11 settembre 1995.

Modalità e termini di pagamento relativi a contribuzioni di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. (Deliberazione n. 9440).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha introdotto un nuovo sistema di finanziamento della CONSOB, che prevede la corresponsione alla stessa di contribuzioni da parte dei soggetti tenuti in relazione ai servizi da essa resi;

Vista la propria delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 con la quale sono state individuate le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995;

Vista la propria delibera n. 9424 del 1° settembre 1995 con la quale è stata stabilita la misura delle suddette contribuzioni articolantisi in «corrispettivo istruttorio», «corrispettivo per la partecipazione ad esami», «contributo di vigilanza» e «contributo sulle negoziazioni», resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995;

Attesa la necessità di definire le modalità di pagamento delle suddette contribuzioni nonché i termini di pagamento per i casi in cui gli stessi non risultano già stabiliti dalla citata delibera n. 9424/1995;

Rilevata l'opportunità di procedere, per il momento, all'indicazione di modalità e termini di pagamento provvisori e relativi solo alle contribuzioni — «corrispettivi istruttori», «corrispettivi per la partecipazione ad esami» e «contributi di vigilanza» di cui all'art. 3, lettere *p)* e *q)*, della citata delibera n. 9423/1995 — che si applicano già per il corrente esercizio finanziario, e con riserva di provvedere alla definizione della materia entro il 30 novembre 1995;

Delibera:

Art. 1.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento del «corrispettivo istruttorio» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, del «corrispettivo per la partecipazione ad esami» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 2 della predetta delibera n. 9423 e del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *p)* e *q)*, della stessa delibera deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

a) bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 9, via Sicilia, 188 - 00187 Roma - Cod. 3002.3 - CAB 05019.5;

b) versamento sul conto corrente postale n. 54194006 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma», utilizzando bollettini di versamento a quattro sezioni.

2. All'atto del pagamento devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati relativi al soggetto tenuto al pagamento, che dovranno risultare dalla documentazione attestante il pagamento stesso:

a) nome e cognome (per persone fisiche) o denominazione (per persone giuridiche);

b) codice fiscale (per persone fisiche e giuridiche residenti in Italia);

c) indirizzo (per persone fisiche) o sede legale (per persone giuridiche);

d) codice della causale del pagamento;

e) descrizione della causale del pagamento.

3. Il codice e la descrizione delle causali di pagamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

4. Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, i dati di cui al comma 2 devono essere indicati come segue:

a) il codice fiscale, unitamente al nome e cognome ovvero alla denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche del soggetto tenuto al pagamento;

b) il codice e la descrizione della causale del pagamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

5. Per i pagamenti effettuati mediante versamento sul conto corrente postale, il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento ed il codice e la descrizione della causale del pagamento devono essere indicati sul retro del bollettino di versamento nell'apposito «spazio per la causale del versamento»;

Art.2.

Termini di pagamento

1. Il pagamento del «corrispettivo istruttorio» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera *p)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 deve essere effettuato entro sette giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione della Consob di avvio dell'istruttoria finalizzata alla pubblicazione del prospetto informativo ovvero all'aggiornamento dello stesso. Copia della documentazione attestante il pagamento è trasmessa alla Consob entro cinque giorni dalla data del pagamento stesso.

2. Per il corrente esercizio finanziario, il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *p)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 deve essere effettuato entro il 31 dicembre 1995. Copia della documentazione attestante il pagamento è trasmessa alla Consob entro cinque giorni dalla data del pagamento stesso.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente deliberà sarà pubblicata, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2 La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 settembre 1995

Il presidente: BESSONE

ALLEGATO

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

1. CORRISPETTIVO ISTRUTTORIO

Descrizione causale	Codice causale	Misura del corrispettivo
Art. 1, lett. *a)*, n. 1 - Del. n. 9423/1995	1A11	L. 5 milioni
Art. 1, lett. *a)*, n. 2 - Del. n. 9423/1995:		
autorizzazioni	1A21	L. 1 milione
revoche	1A22	L. 1 milione
Art. 1, lett. *b)* - Del. n. 9423/1995:		
iscrizioni Albo	1B11	L. 5 milioni
cancellazioni Albo	1B12	L. 1 milione
Art. 1, lett. *c)* - Del. n. 9423/1995:		
iscrizioni Albo	1C11	L. 500 mila
cancellazioni Albo	1C12	L. 50 mila
Art. 1, lett. *d)* - Del. n. 9423/1995:		
iscrizioni sezione elenco regionale	1D11	L. 300 mila
cancellazioni sezione elenco regionale	1D12	L.50 mila
Art. 1, lett. *e)* - Del. n. 9423/1995	1E11	L. 500 mila
Art. 1, lett. *f)* - Del. n. 9423/1995:		
autorizzazioni	1F11	L. 5 milioni
revoche	1F12	L. 500 mila
Art. 1, lett. *g)* - Del. n. 9423/1995	1G11	L. 1 milione
Art. 1, lett. *h)* - Del. n. 9423/1995	1H11	L. 2 milioni
Art. 1, lett. *m)* - Del. n. 9423/1995	1M11	L. 25 milioni
Art. 1, lett. *n)* - Del. n. 9423/1995	1N11	L. 30 milioni
Art. 1, lett. *o)* - Del. n. 9423/1995:		
deposito prospetto	1K11	L. 2 milioni
aggiornamento prospetto	1K12	L. 2 milioni
Art. 1, lett. *p)* - Del. n. 9423/1995:		
deposito prospetto	1P11	L. 2 milioni
aggiornamento prospetto	1P12	L. 2 milioni

2. CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE A ESAMI

Descrizione causale	Codice causale	Misura del corrispettivo
Art. 2, lett. *a)* - Del. n. 9423/1995	2A11	L. 150 mila
Art. 2, lett. *b)* - Del. n. 9423/1995	2B11	L. 150 mila
Art. 2, lett. *c)* - Del. n. 9423/1995	2C11	L. 50 mila

3. CONTRIBUTO DI VIGILANZA

Descrizione causale	Codice causale	Misura del corrispettivo
Art. 3, lett. *p)* - Del. n. 9423/1995	3P11	L. 2 milioni per fondo o comparti-mento gestito
Art 3, lett. *q)* - Del. n. 9423/1995	3Q11	0,02% dell'ammontare dell'operazione
		3% dell'ammontare dell'operazione per le offerte aventi ad oggetto warrant o strumenti assimilabili

95A5373

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 28 agosto 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la tabella XXXI-*quater* relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in produzioni animali, approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 15 giugno 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli 273 e 274 relativi all'articolazione del diploma universitario in produzioni animali, orientamento «Operatore zootecnico» sono soppressi e così sostituiti:

Art. 273 *(Articolazione del diploma universitario in produzioni animali).*

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A01B; A01C; A01D; A02A; A02B; A03X; A04A; K05A; K05B; S01A.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01A; B01B.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A; C02X; C03X: C05X; E05A; E05B; G07A.

Area 4 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche. dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Settori scientifico-disciplinari: E04B; E05A; E05B; G07A.

Area 5 - *Biologia, morfologia e fisiologia degli animali* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Settori scientifico-disciplinari: E02A; E02C; E11X; E13X; G09A; V30A; V30B.

Area 6 - *Economia generale e applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari: G01X; P01A.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 7 - *Agronomia e produzioni vegetali* (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alle tecnologie delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Settori scientifico-disciplinari: G02A; G02B; G02C.

Area 8 - *Microbiologia applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione dalle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Settori scientifico-disciplinari: G08B; V31B; V32A.

Area 9 - *Tecnologie alimentari* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Settori scientifico-disciplinari: G08A; V31B.

Area 10 - *Ingegneria agraria* (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Settori scientifico-disciplinari: G05A; G05B; G05C.

Area 11 - *Produzioni animali* (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Settori scientifico-disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 12 - *Igiene degli allevamenti* (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Settori scientifico-disciplinari: V31A; V32A; V32B; V33B.

Art. 274 - 3 *(Formazione professionale specifica di orientamento - 650 ore - Orientamento «operatore zootecnico»).*

Aree disciplinari obbligatorie numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 13 - *Etnologia zootecnica e valutazione degli animali* (100 ore).

Lo studente deve avere acquisito buone conoscenze nel settore etnologico e del miglioramento genetico. Dovrà altresì essere in grado di riconoscere le principali razze di animali da reddito e da compagnia, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della valutazione degli animali.

Settori scientifico-disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 14 - *Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici* (100 ore).

Lo studente deve aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici ed essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Settori scientifico-disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 15 - *Allevamento animale ed etologia* (200 ore).

Lo studente deve avere acquisito una buona conoscenza degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, dell'etologia e dell'alimentazione delle diverse specie di animali da reddito, da compagnia nonché degli animali di interesse faunistico e venatorio.

Settori scientifico-disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 16 - *Controlli funzionali della produzione e della riproduzione animale* (50 ore).

Lo studente deve aver acquisito la conoscenza degli aspetti teorico-pratici dei controlli funzionali delle produzioni zootecniche, dell'efficienza riproduttiva, e degli strumenti applicativi per l'esecuzione pratica della inseminazione artificiale degli animali di interesse zootecnico.

Settori scientifico-disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D; V30B; V34B.

Area 17 - *Benessere animale, allevamento e ambiente* (50 ore).

Lo studente deve aver acquisito le basi scientifiche e l'esperienza pratica per la ricerca dei mezzi più idonei a rendere compatibile l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere degli animali.

Settori scientifico-disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D; V30B.

Area 18 - *Miglioramento qualitativo dei prodotti zootecnici* (50 ore).

Lo studente deve aver acquisito la conoscenza delle tecnologie in grado di migliorare, attraverso la genetica, l'alimentazione, le tecniche di allevamento e l'igiene, la qualità dei prodotti degli animali terrestri ed acquatici, destinati all'alimentazione umana.

Settori scientifico-disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 19 - *Gestione dell'azienda zootecnica* (100 ore).

Lo studente deve aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione, della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica, nonché dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Settore scientifico-disciplinare: G01X.

Tirocinio.

Il tirocinio della durata di 250 ore, consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale su argomenti pertinenti alle aree dell'allevamento animale e richiederà un periodo di frequenza presso un istituto di insegnamento e ricerca specializzato nelle produzioni animali o in una azienda del settore.

Gli articoli 280 e 281 relativi all'articolazione del diploma universitario in produzioni animali, orientamenti «Acquacoltura» e «Acquacoltura e maricoltura» con sede a Cesena, sono soppressi e così sostituiti:

Art. 280 *(Articolazione del diploma universitario in produzioni animali).*

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A01B; A01C; A01D; A02A; A02B; A03X; A04A; K05A; K05B; S01A.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01A; B01B.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A; C02X; C03X; C05X; E05A; E05B; G07A.

Area 4 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Settori scientifico-disciplinari: E04B; E05A; E05B; G07A.

Area 5 - *Biologia, morfologia e fisiologia degli animali* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Settori scientifico-disciplinari: E02A; E02C; E11X; E13X; G09A; V30A; V30B.

Area 6 - *Economia generale e applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche. con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari: G01X; P01A.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 7 - *Agronomia e produzioni vegetali* (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alle tecnologie delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Settori scientifico-disciplinari: G02A; G02B; G02C.

Area 8 - *Microbiologia applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione dalle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Settori scientifico-disciplinari: G08B; V31B; V32A.

Area 9 - *Tecnologie alimentari* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Settori scientifico-disciplinari: G08A; V31B.

Area 10 - *Ingegneria agraria* (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Settori scientifico-disciplinari: G05A; G05B; G05C.

Area 11 - *Produzioni animali* (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Settori scientifico-disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 12 - *Igiene degli allevamenti* (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Settori scientifico-disciplinari: V31A; V32A; V32B; V33B.

Art. 281 - 3 *(Formazione professionale specifica di orientamento - 650 ore - Orientamento «acquacoltura»)*.

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 13 - *Biologia, anatomia e fisiologia delle specie acquatiche di allevamento* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito buone conoscenze di tassonomia, di anatomia e di fisiologia dei molluschi, crostacei e pesci (Teleostei) oggetto di allevamento.

Settori scientifico-disciplinari: E02A; V30A; V30B.

Area 14 - *Biochimica degli animali acquatici di allevamento* (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti di base della struttura, funzione e metabolismo delle biomolecole negli organi e tessuti di molluschi, crostacei, teleostei oggetto di allevamento. Deve altresì conoscere i metodi di analisi dei diversi ambienti acquatici in rapporto alle specie allevate ed ai sistemi di allevamento.

Settori scientifico-disciplinari: E05A; E05B.

Area 15 - *Alimentazione degli animali acquatici di allevamento e tecnica mangimistica* (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito buone conoscenze sulla nutrizione e sull'alimentazione di crostacei e pesci di acqua fredda e di acqua calda nonché sulle tecnologie di preparazione e utilizzazione delle relative diete.

Settori scientifico-disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 16 - *Inquinamento ambientale da acquacoltura* (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali sugli ecosistemi acquatici in rapporto agli allevamenti estensivi, semintensivi ed intensivi di molluschi, crostacei e pesci allevati in acque dolci e salmastre. Deve conoscere gli effetti ecotossicologici degli inquinanti conservativi e non conservativi. Deve altresì conoscere le metodologie utilizzabili per il miglioramento della qualità delle acque.

Settori scientifico-disciplinari: E05B; G09A; G09B; G09C; G09D; V32A; V33A.

Area 17 - *Genetica e biotecnologie riproduttive applicate all'acquacoltura* (70 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le basi del miglioramento genetico e l'utilizzo delle biotecnologie applicate alla riproduzione delle specie di molluschi, crostacei e pesci.

Settori scientifico-disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D; V30B; V34B.

Area 18 - *Tecnologie di allevamento e igiene in acquacoltura* (140 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le tecnologie applicate all'allevamento estensivo, semintensivo e intensivo di molluschi, crostacei e delle specie di pesci di acqua fredda e di acqua calda allevate in acque dolci e salmastre. Deve altresì avere informazione sulle malattie infettive, infestive, metaboliche di molluschi, crostacei e pesci di allevamento.

Settori scientifico-disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D; V32A.

Area 19 - *Organizzazione e gestione delle aziende di acquacoltura* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali della organizzazione, della gestione e dei costi economici dei diversi tipi di allevamento estensivo semintensivo e intensivo di molluschi, crostacei e pesci nonché i sistemi di commercializzazione dei prodotti da essi derivati.

Settori scientifico-disciplinari: G01X; G09A; G09B; G09C; G09D.

Tirocinio.

Il tirocinio della durata di 250 ore, consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale su argomenti pertinenti alle aree dell'acquacoltura e richiederà un periodo di frequenza di un istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel settore acquacoltura o di un'azienda del settore.

Orientamento «acquacoltura e maricoltura».

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 13 - *Biologia, anatomia e fisiologia delle specie acquatiche di allevamento* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito buone conoscenze di tassonomia, di anatomia e di fisiologia dei molluschi, crostacei, pesci oggetto di allevamento.

Settori scientifico-disciplinari: E02A; V30A; V30B.

Area 14 - *Biochimica degli animali acquatici di allevamento* (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti di base della struttura, funzione e metabolismo delle biomolecole negli organi e tessuti di molluschi, crostacei, teleostei oggetto di allevamento. Deve altresì conoscere i metodi di analisi dei diversi ambienti acquatici in rapporto alle specie allevate ed ai sistemi di allevamento.

Settori scientifico-disciplinari: E05A; E05B.

Area 15 - *Alimentazione degli animali acquatici di allevamento e tecnica mangimistica* (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito buone conoscenze sulle esigenze nutritive e sull'alimentazione di crostacei, pesci di acqua fredda e di acqua calda, nonché sulle tecnologie di preparazione e utilizzazione delle relative diete.

Settori scientifico-disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 16 - *Valutazione dell'impatto ambientale da acquacoltura costiera* (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti generali sulle caratteristiche geologiche e sugli ecosistemi acquatici delle aree geografiche dove si realizza l'acquacoltura costiera (acquacoltura delle acque salmastre e maricoltura fino al margine della piattaforma continentale). Deve conoscere gli effetti ecotossicologici degli inquinanti conservativi e non conservativi sui molluschi, crostacei e pesci allevati e sulla fauna acquatica.

Deve altresì avere nozioni sulle metodologie utilizzabili per la depurazione dell'ambiente acquatico-salmastro e marino.

Settori scientifico-disciplinari: D02A; E05B; V32A; V33A.

Area 17 - *Tecnologie riproduttive applicate all'acquacoltura costiera* (70 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le basi del miglioramento genetico e l'utilizzo delle biotecnologie applicate alla riproduzione delle specie di molluschi, crostacei e pesci, per l'allevamento semintensivo e intensivo e per il ripopolamento delle aree marine protette. Egli deve altresì avere nozioni sull'organizzazione e gestione delle aziende di avannotteria.

Settori scientifico-disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D; V30B; V34B.

Area 18 - *Tecnologie di allevamento in acquacoltura costiera* (140 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le tecnologie applicate alla molluschicoltura marina, all'allevamento estensivo, semintensivo e intensivo di crostacei e di pesci con particolare riferimento alle specie caratteristiche dell'area mediterranea. Deve inoltre conoscere le tecnologie di allevamento di specie marine di fitoplancton, alghe e zooplancton utilizzata nell'alimentazione dei crostacei e dei pesci marini.

Deve altresì dimostrare di avere acquisito i concetti generali della gestione e dei costi economici dei diversi tipi di allevamento, nonché i sistemi di commercializzazione dei prodotti da esse derivati.

Settori scientifico-disciplinari: G01X; G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 19 - *Igiene dei prodotti dell'acquacoltura costiera* (100 ore).

Lo studente deve possedere nozioni di base relative alle malattie infettive, infestive e metaboliche delle specie di molluschi, crostacei e pesci di allevamento e delle aree marine protette.

Deve conoscere le principali metodologie microbiologiche, fisiche, chimiche, biochimiche, biotossicologiche per il controllo dei prodotti dell'acquacoltura costiera utilizzati come alimenti per l'uomo, in rapporto alle normative sanitarie vigenti.

Settori scientifico-disciplinari: E05B; V31B; V32A.

Tirocinio.

Il tirocinio della durata di 250 ore, consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale su argomenti pertinenti le aree dell'acquacoltura e richiederà un periodo di frequenza di un istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel settore dell'acquacoltura costiera e della maricoltura o di un'azienda del settore.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 28 agosto 1995

Il rettore: ROVERSI-MONACO

95A5286

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati in nona seduta comune, mercoledì 20 settembre 1995, alle ore sedici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'art. 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

95A5497

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre richieste di *referendum* popolari

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Volete che siano abrogati:

- il R.D.L. 17 agosto 1928, n. 1953 recante: "Norme sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali";

- il R.D. 21 marzo 1929, n. 371 recante: "Norme integrative ed esecutive del R.D.L. 17 agosto 1928, n. 1953 sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali";

- la legge 27 giugno 1942, n. 851 recante: "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1944, n. 383 concernente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali";

- la legge 9 agosto 1954, n. 748 recante: "Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851 sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali";

- la legge 8 giugno 1962, n. 604 recante: "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali";

- la legge 17 febbraio 1968, n. 107 recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali";

- il D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 recante: "Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali";

- la legge 11 novembre 1975, n. 587 recante: "Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale";

- la legge 8 giugno 1990, n. 142 recante: "Ordinamento delle autonomie locali" limitatamente all'articolo 52, comma 1, limitatamente alle parole: ", funzionario statale," e alla parola "nazionale", comma 2, limitatamente alle parole: "presieduto dal Ministro dell'Interno o da un suo delegato e" e alle parole: "del Ministero dell'Interno", comma 3, limitatamente alla parola: "funzionalmente" e comma 5;

- D.L. 1° settembre 1995, n. 367 recante: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso l'on. Luigi Rossi, via Isola Farnese n. 123, villa «La Briciola» Roma - Tel. 3790050 (prenderà il 30790050).

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Volete che sia abrogato il R.D. 3 marzo 1934, n. 383 limitatamente all'articolo 18 e all'articolo 19?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso l'on. Luigi Rossi, via Isola Farnese n. 123, villa «La Briciola» Roma - Tel. 3790050 (prenderà il 30790050).

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Volete che sia abrogato l'articolo 241 c.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) limitatamente al secondo comma: "Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità."?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso l'on. Luigi Rossi, via Isola Farnese n. 123, villa «La Briciola» Roma - Tel. 3790050 (prenderà il 30790050).

95A5399

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 settembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1609,52
ECU	2030,41
Marco tedesco	1082,25
Franco francese	314,08
Lira sterlina	2491,54
Fiorino olandese	966,10
Franco belga	52,624
Peseta spagnola	12,693
Corona danese	279,38
Lira irlandese	2540,95
Dracma greca	6,740
Escudo portoghese	10,419
Dollaro canadese	1180,00
Yen giapponese	15,677
Franco svizzero	1328,10
Scellino austriaco	153,86
Corona norvegese	248,21
Corona svedese	224,70
Marco finlandese	362,50
Dollaro australiano	1222,75

95A5408

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 12% - 1980

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1995, alle ore 10, in Roma, presso la direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle centosettantasette serie vigenti, costituite entro il 30 giugno 1995, del prestito redimibile 12% - 1980, emesso in base alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, ed ai decreti ministeriali 24 maggio 1980 e 27 giugno 1985.

Il giorno 10 ottobre 1995, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla tredicesima estrazione del suddetto prestito, riguardante cinquantanove serie.

I titolo appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1996.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5325

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 25 aprile 1991.

Il giorno 24 marzo 1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 25 aprile 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 dicembre 1994, n. 733, pubblicata nel supplemento ordinario n. 177 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994.

In conformità all'articolo XIII, l'accordo è entrato in vigore il giorno 24 giugno 1995.

95A5374

Rilascio di exequatur

In data 24 luglio 1995 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Gao Cunming, console generale della Repubblica popolare cinese a Milano.

Pietro Scibilia, console onorario della Repubblica di Croazia a Pescara.

Roberto Chessa, console onorario della Repubblica di Finlandia a Cagliari.

95A5375

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di onorificenza dell'Ordine militare d'Italia

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1995 è stata concessa la croce di cavaliere dell'Ordine militare d'Italia al generale di corpo d'armata Giampiero Rossi con la seguente motivazione:

«Comandante delle forze terrestri del contingente Italfor in Somalia, con altissima professionalità e non comune capacità organizzativa dirigeva personalmente le delicate e difficili iniziali fasi dell'intervento italiano in suolo africano, prodigandosi con la massima dedizione nell'assolvere il delicato compito, affidatogli dal Governo italiano, di portare aiuto a favore della popolazione somala. Operava costantemente ai massimi livelli in un contesto caratterizzato da profonda crisi sociale ed economica e da una situazione di estremo pericolo che più volte ha reso necessario il ricorso all'uso delle armi in difesa della sicurezza ed incolumità dei militari italiani.

La sua esemplare azione di comando permetteva al contingente di pervenire ad un altissimo livello organizzativo che ha riscosso ampio riconoscimento e gratitudine da parte della locale gente afflitta e ridotta allo stremo da anni di guerra civile.

Sempre presente a Mogadiscio, in una situazione di costante pericolo, partecipando di persona ad attività ad alto rischio, ha dimostrato indomito coraggio e grande valore.

Il suo operato, sempre all'altezza della situazione, è stato oggetto, inoltre, di lusinghieri apprezzamenti da parte degli alleati ed ha contribuito ad affermare ed elevare il prestigio delle Forze armate in ambito internazionale» — Mogadiscio, dicembre 1992-maggio 1993.

A norma dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, alla decorazione viene annessa pensione come stabilito dalla legge 30 ottobre 1969, n. 831.

95A5326

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Revit - Società di revisione italiana S.r.l.», in Padova, all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995, la società «Revit - Società di revisione italiana S.r.l.», con sede legale in Padova, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A5323

Nomina del comitato di sorveglianza della società fiduciaria «IFIR S.p.a.», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa

Con decreto 4 settembre 1995 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il comitato di sorveglianza della società fiduciaria «IFIR S.p.a.», con sede legale in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, composto dai signori:

prof. Leonardo Petix, nato a Caltanissetta il 6 giugno 1932, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott.ssa Maria Celeste Fonte, nata a Roma il 22 dicembre 1947, in qualità di esperto;

dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, in qualità di esperto.

95A5311

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento CEE n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per i semi oleosi.

In conformità al disposto di cui all'art. 1, paragrafo 4, secondo capoverso, del regolamento CEE n. 2836/93 del 18 ottobre 1993, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CEE n. 1765/92), l'area di base globale nazionale, fissata dal regolamento n. 1098/94 in 5,8012 milioni di ettari, non è stata superata.

Anche l'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento in 1,2 milioni di ettari, non risulta superata.

Conseguentemente, per il 1995, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, di semi oleosi, di piante proteiche e di lino non tessile sono totalmente ammissibili alla compensazione al reddito.

In tale situazione, non risulta, altresì, applicabile la disposizione di cui all'art. 2, paragrafo 6, primo trattino, del regolamento CEE n. 1765/92 che prevede, in caso di superamento dell'area di base, l'obbligo dei produttori, che operano nel regime generale, di mettere a riposo senza compensazione, una superficie aggiuntiva a quella dell'obbligo, pari alla percentuale del superamento constatato.

Per quanto concerne i semi oleosi, le superfici dichiarate nell'ambito del regime generale risultano pari a 408.011; pertanto, la superficie massima garantita determinata per l'Italia al netto della messa a riposo «rotazionale» (12%) in 476.960 ha non risulta superata e, quindi, sotto questo specifico aspetto, non sussistono le condizioni per operare la riduzione della compensazione in questione.

95A5382

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.p.a.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1995 con inizio alle ore 10 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a. in via Venti Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1996:

1) 6% s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1996:

Estrazione a sorte di:
n. 505 titoli di L. 50.000
» 363 titoli di » 250.000
» 725 titoli di » 500.000
» 1.914 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.392.500.000.

2) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 2.263 titoli di L. 50.000
» 1.439 titoli di » 500.000
» 1.139 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000
» 2 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.011.650.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 340 titoli di L. 50.000
» 354 titoli di » 500.000
» 215 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 409.000.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 863 titoli di L. 50.000
» 761 titoli di » 500.000
» 502 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 925.650.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 626 titoli di L. 50.000
» 605 titoli di » 500.000
» 626 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 959.800.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 854 titoli di L. 50.000
» 1.211 titoli di » 500.000
» 912 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.560.200.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 908 titoli di L. 50.000
» 800 titoli di » 500.000
» 463 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 908.400.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 558 titoli di L. 50.000
» 635 titoli di » 500.000
» 831 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.176.400.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 811 titoli di L. 50.000
» 1.089 titoli di » 500.000
» 842 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.427.050.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 119 titoli di L. 50.000
» 286 titoli di » 500.000
» 188 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 336.950.000.

3) 7% s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 33 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.455.000.000;

4) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 559 titoli di L. 50.000
» 387 titoli di » 500.000
» 363 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 584.450.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 57 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 57.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 828 titoli di L. 50.000
» 1.651 titoli di » 500.000
» 1.556 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.422.900.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 465 titoli di L. 50.000
» 359 titoli di » 500.000
» 593 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 795.750.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 548 titoli di L. 100.000
» 446 titoli di » 500.000
» 566 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 843.800.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 624 titoli di L. 100.000
» 1.197 titoli di » 500.000
» 1.941 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.601.900.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 335 titoli di L. 100.000
» 697 titoli di » 500.000
» 1.464 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.846.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 487 titoli di L. 100.000
» 1.072 titoli di » 500.000
» 2.961 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.545.700.000.

5) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 216 titoli di L. 100.000
» 403 titoli di » 500.000
» 4.201 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.424.100.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 184 titoli di L. 100.000
» 582 titoli di » 500.000
» 7.200 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.509.400.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 314 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 322.100.000.

6) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 76 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 79.800.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 43 titoli di L. 100.000
» 165 titoli di » 500.000
» 2.691 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.777.800.000.

7) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000
» 21 titoli di » 500.000
» 1.388 titoli di » 1.000.000
» 240 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.598.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 100.000
» 37 titoli di » 500.000
» 6.250 titoli di » 1.000.000
» 905 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.795.600.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 500.000
» 3.296 titoli di » 1.000.000
» 623 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.415.500.000.

8) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 59 titoli di L. 100.000
» 176 titoli di » 500.000
» 2.045 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.138.900.000.

9) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 967 titoli di L. 1.000.000
» 630 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4 117.000.000.

10) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 916 titoli di L. 1.000.000
» 1.026 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.046.000.000;

Emissione 1983 - 2 tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 54 titoli di L. 1.000.000
» 90 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 504 000 000.

11) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 1.195 titoli di L. 1.000.000
» 918 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L 5.785 000.000,

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 572 titoli di L. 1.000.000
» 473 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.937 000 000;

Emissione 1983 - 2 tranche.

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 1.000.000
» 36 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 198.000.000.

12) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 986 titoli di L. 1.000.000
» 404 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.006 000.000.

Totale generale L. 88.914.900.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

95A5390

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria.

disciplina - motori a combustione interna - settore I04B.

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Tutti gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'assunzione in servizio sarà comunque subordinata alla assegnazione del relativo finanziamento previsto per l'ateneo di Parma, dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in quanto trattasi di posto assegnato sul piano triennale 1991-93.

95A5391

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi Ca' Foscari di Venezia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

settore scientifico disciplinare: K05A «Sistemi di elaborazione delle informazioni», per la disciplina «Sistemi informativi».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5376

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 1995 recante: «Classifica di prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1995).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 6 del sopra indicato supplemento ordinario, il punto «f) Miscela al 40-50% di Monoclorodifluorometano (R 22) con il 60-50% di *1-Cloro-1,1,1-Difluoroetano* (R 124 *a*)» deve essere così modificato:

«f) Miscela al 40-50% di Monoclorodifluorometano (R 22) con il 60-50% di *1,1-Difluoro-1-Monocloroetano* (R 142 *b*)»;

sempre alla pag. 6, il punto «g) Miscela al 50% di Monoclorodifluorometano (R 22) con il 47% di 1-Cloro-1,2,2,2-Tetrafluoroetano (R 124) e il 3% di n-Butano» deve essere così modificato:

«g) Miscela al 50% di Monoclorodifluorometano (R 22) con il 47% di 1-Cloro-1,2,2,2-Tetrafluoroetano (R 124) e il 3% di n-Butano (*R 600*)»;

inoltre, il punto «l) *Ottofluoropropano* (R 218)» deve essere così modificato:

«l) *Octafluoropropano* (R 218)»;

alla pag. 8 il prodotto «*Ottofluoropropano* (R 218)» indicato nella colonna «(2)» della tabella dell'allegato 2 deve essere così modificato: «*Octafluoropropano* (R 218)»;

inoltre il numero 24,4 a pie' di colonna «(4)» della medesima tabella deve essere così modificato: «24,5».

95A5359

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 10 agosto 1995 concernente: «Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 33, seconda colonna, all'art. 13, comma 2, ultimo rigo, dove è scritto: «... nomina a *commissariato*.», leggasi: «... nomina a *commissario*.»;

a pag. 35, prima colonna, all'art. 20, comma 6, dove è scritto: «... nel caso di assenza o di impedimento di entrambi ed anche dell'altro *presidente*, ...», leggasi: «... nel caso di assenza o di impedimento di entrambi ed anche dell'altro *vice presidente*, ...»;

a pag. 35, prima colonna, art. 21, comma 1, dove è scritto: «Di esso fanno parte di diritto il presidente ed i vice presidenti del comitato.», leggasi: «Di esso fanno parte di diritto il presidente ed i vice presidenti *i quali esercitano rispettivamente le funzioni di presidente e vice presidente* del comitato.».

95A5358

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 6 0 9 5 *

L. 1.300